

Il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia ex art. 513 bis: la soluzione delle Sezioni Unite

di Roberta CHIUMMARIELLO*

SOMMARIO: **1.** Premessa. **2.** La genesi storica e il bene giuridico tutelato. **3.** La condotta incriminata: gli orientamenti a confronto tra tipicità e ambiguità. **4.** L'approdo della giurisprudenza più recente.

ABSTRACT. *The aim of this work is to analyse, from a logical and structural point of view, the type crime of unlawful competition with violence or threat, introduced by the Rognoni-La Torre law and examined by article 513 bis of our criminal code, with particular care to the issue related to the meaning to be attributed to the notion of "competitive acts". The analysis focuses on the various jurisprudential orientations that have followed over time, right up to the sentence of Joint Sections of the Supreme Court which resolved the contrast in favor of an intermediate thesis.*

1. Premessa.

Per comprendere, agevolmente, le dinamiche che hanno caratterizzato l'evoluzione giurisprudenziale del reato di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia di cui all'art. 513 bis, c.p., si deve preliminarmente esaminare, non solo, il contesto storico-culturale che ha favorito l'introduzione della fattispecie *de qua*, bensì indagare la *ratio legis* che ha spinto il Legislatore in tale senso.

Fin dalla sua introduzione, avvenuta con la Legge Rognoni - La Torre nel 1982, si sono delineate diverse correnti ermeneutiche in ordine al significato da attribuire agli "atti di concorrenza", che hanno contribuito ad aumentare le incertezze applicative degli interpreti.

Inoltre, la peculiarità della fattispecie in esame è dovuta alla, non trascurabile, matrice civilistica della terminologia utilizzata, frutto di un inevitabile rapporto con il contesto imprenditoriale, di cui si vuole tutelare la libertà di iniziativa economica, costituzionalmente tutelata.

* Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.

Pertanto, proprio la natura complessa del reato *de quo*, contenente sia aspetti propriamente penalistici – l'utilizzo di violenza o di minaccia – che caratteristiche proprie delle dinamiche commerciali – come recita la norma – "*chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva*"¹ ha dato luogo a dubbi in ordine al bene giuridico tutelato. Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza di legittimità è stata, a lungo, divisa dando origine a due orientamenti: il primo restrittivo e "tassativizzante", speculare rispetto al secondo maggiormente estensivo. Il contrasto interpretativo è stato recentemente risolto con una significativa sentenza delle Sezioni Unite che ha fornito agli interpreti una terza via.

2. La genesi storica e il bene giuridico tutelato.

L'indagine sul bene giuridico tutelato dalla disposizione in commento non può prescindere da un'analisi del contesto storico-culturale in cui è nata. Come già anticipato, l'art. 513 *bis* c.p. è stato aggiunto al codice penale con la nota Legge Rognoni - La Torre, la quale aveva l'obiettivo, esplicitamente dichiarato, di reagire rispetto al dilagante fenomeno mafioso, ed in particolare di punire «*un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con l'esplosione di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza*»².

Pertanto, lo scopo primario è la tutela della libera autodeterminazione imprenditoriale che si esplica mediante i meccanismi concorrenziali tipici delle attività economiche, sulle quali si annidano gli interessi dei gruppi criminali³.

Tuttavia, vi è un duplice requisito su cui si fonda la norma; da una parte, la presenza di comportamenti *violenti e minatori* e dall'altra il libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Ciononostante, non vi è unanimità di vedute in ordine al bene giuridico tutelato dalla norma.

Secondo un primo orientamento, in linea anche con la collocazione sistematica della norma, ovvero tra i reati contro l'industria e il commercio⁴ (Titolo VIII, Libro II del codice penale), il reato *de quo* ha il compito di preservare,

¹ Cfr. Art. 513 *bis* c.p.

² Relazione alla proposta di legge n. 1581, presentata alla Camera dei Deputati il 31 marzo 1981, in Atti parlamentari, VIII Legislatura.

³ Per un'attenta disamina sull'evoluzione del fenomeno della contiguità mafiosa cfr. G. AMARELLI, *La contiguità politico - mafiosa. Profili politico - criminali, dommatici ed applicativi*, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2017.

⁴ G. FIANDACA, *Commento all'art. 8 l. 13 settembre 1982, n. 646 (art. 513-bis c.p.)*, in *Leg. pen.*, 1983, 279 ss.

unicamente, il fisiologico svolgimento della vita commerciale. Questa impostazione comporta delle conseguenze dai risvolti sia pratici che teorici.

In primis, viene esclusa la punibilità per le azioni violente o minatorie, quando queste sono utilizzate, esclusivamente, per fare pressioni su attività illecite, essendo estranee alla logica concorrenziale; in secondo luogo, per tutelare la libera concorrenza, si rende necessario tutelare anche la libertà negoziale dell'imprenditore attribuendo, di fatto, una valenza plurioffensiva all'illecito.

Questa ricostruzione è stata fortemente criticata da quanti hanno attribuito alla norma un significato maggiormente aderente al contesto in cui è stata introdotta; ed in particolare, secondo tale orientamento, l'*ubi consistam* del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia deve individuarsi nella tutela dell'ordine pubblico, analogamente al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.

Per tali motivi, una parte della dottrina ha ritenuto fuorviante la collocazione della norma, la quale mal si concilia con le finalità proprie del reato⁵.

Vi è univocità di vedute, invece, sulla natura di reato di pericolo della fattispecie in quanto non sussiste la necessità della prova della lesione del bene giuridico tutelato, essendo sufficiente la sola messa in pericolo dei meccanismi concorrenziali.

3. La condotta incriminata: gli orientamenti a confronto tra tipicità e ambiguità.

La condotta descritta dalla fattispecie del reato *ex art. 513 bis c.p.*, ha destato delle perplessità per la evidente contraddittorietà per la modalità di azione richiesta dalla norma, ovvero l'utilizzo di violenza e minaccia nell'esplicazione di atti di concorrenza. Si tratta, invero, di due concetti disomogenei e che, peraltro, afferiscono a realtà diverse; in quanto l'esercizio di atti minatori o violenti sono espressione di modalità comportamentali comuni a molte fattispecie penali, al contrario, la concorrenza è un'attività di per sé, non solo lecita, ma anche costituzionalmente tutelata (artt. 41 e 117 Cost.), con la conseguente incompatibilità ontologica tra i due concetti.

In particolare, il riferimento al concetto di violenza, stante la variabilità, è pacificamente riconducibile ad atti di aggressione fisica idonei ad ottenere la coazione della vittima; mentre, la minaccia svolge una funzione intimidatoria,

⁵ in posizione critica G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Speciale*, vol. I, Bologna, Zanichelli, 2008,

attraverso la prospettazione di un male ingiusto che potrebbe esplicarsi anche in forma tacita, ovvero mediante la sola evocazione del gruppo mafioso⁶.

Tuttavia, sebbene tali condotte sono lo strumento utilizzato per incidere e, dunque, alterare il meccanismo concorrenziale, vi è il pericolo di orientare l'intera fattispecie sull'offesa alla persona fisica e non – come si dovrebbe focalizzare – sull'attività commerciale.

Inoltre, è stato rilevato che vi fosse il rischio di reprimere una forma particolare di violenza, già riconducibile ad altre fattispecie criminose, invece di reprimere una forma particolarmente grave di concorrenza sleale. *Ictu oculi*, soffermandosi ad un approccio letterale, si insinuava l'inutilità della fattispecie.

In questa ottica si è posta la giurisprudenza che de *iure condendo* ha cercato di fornire una diversa interpretazione⁷, con lo scopo di stigmatizzare le condotte nell'ambito dell'altra caratteristica che le è propria: l'attività commerciale⁸.

Il punto di partenza è l'individuazione del significato da attribuire ad "atti di concorrenza", terminologia estranea al diritto penale, per la cui definizione, il Legislatore ha rinviato alla disciplina di settore, nel rispetto del principio di tassatività e tipicità.

Ciononostante, l'individuazione a priori degli atti concorrenziali è di non facile compito in quanto l'attività commerciale è espressione dell'autonomia negoziale, che è governata dal principio di libertà di forme⁹, che si può esplicitare attraverso pratiche commerciali atipiche o socialmente tipiche. Per tali ragioni, in questa materia vige l'indeterminatezza, data dalla diversità di forme che assume con il mutare dei tempi e delle prassi commerciali ad essa legata. La giurisprudenza, dunque, nel tentativo di attribuire un significato determinato agli atti concorrenziali ha intrapreso due strade.

⁶ In tal senso, Cass. Pen., Sez. II, sent. 19 giugno 2018, n. 30406 «le mafie storiche abbiano un capitale criminale la cui evocazione sortisce un effetto coercitivo parificabile, se non superiore a quello che si ottiene attraverso il ricorso a forme di minaccia "tipica"; l'evocazione del capitale criminale della mafie storiche consente una semplificazione dell'azione criminale in quanto l'effetto intimidatorio si raggiunge attraverso la evocazione della riconosciuta capacità criminale di gruppi organizzati noti per la consumazione reiterata di efferati crimini contro la persona e non richiede lo spiegamento delle energie coercitive che sono necessarie per l'efficacia di una minaccia "ordinaria"».

⁷ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. II, Bologna, 2007

⁸ Si pensi alle condotte collocate, oltre il limite esterno della dialettica concorrenziale che realizzano ove ci siano i presupposti il reato di estorsione. Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Speciale*, vol. I, cit., 652.

⁹ Cfr. A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2017, 1031.

Una prima ricostruzione si è incentrata sull'elemento psicologico del reato, evidenziandone la direzione teleologica della condotta, ovvero la finalità sottesa: la lesione della libera autodeterminazione imprenditoriale altrui, indipendentemente da come i singoli atti appaiono all'esterno; d'altro canto, in questo modo si eclisserebbe l'elemento materiale¹⁰ della condotta. Tuttavia, su questa scia, con riguardo all'elemento soggettivo del reato, si è posta una giurisprudenza che ha ritenuto l'art. 513 *bis*, un reato a dolo specifico, per la cui punibilità non si può prescindere da una prognosi sull'efficacia causale della condotta, seguendo la teoria dell'oggettivazione del dolo specifico¹¹. La ricaduta pratica di questa impostazione comporta la conseguente necessità di un accertamento volto a verificare l'efficacia causale della condotta violenta o minatoria. Di contro, nella diversa ipotesi in cui non vi sia stata una concreta lesione del bene giuridico protetto – il corretto sviluppo della concorrenza – la condotta non è punibile. Tale ricostruzione presta il fianco a critiche per duplici motivi.

In primo luogo, nella fattispecie non vi è alcun elemento testuale riconducibile ad una particolare forma di dolo ed inoltre, non viene in rilievo alcuna direzione teleologica degli atti, bensì emerge una loro qualità materiale. Un ulteriore profilo critico concerne l'eccessiva dilatazione dell'ambito applicativo della norma, che rende i confini dell'art. 513 *bis* c.p. ancor più labili.

In questa ottica, si è preferito concentrare l'attenzione sul dato materiale presente nella norma, ed in particolare, in assenza di una precisa definizione di atti concorrenziali, gli interpreti hanno fatto riferimento alla nozione di *atti anticoncorrenziali*, mediante i quali si esplicano le forme di concorrenza sleale, tipizzate dal Legislatore che se assumono i connotati della violenza e della minaccia possono integrare il reato *ex art.* 513 *bis*.

Tale qualificazione, attribuisce alla norma in esame una funzione secondaria e sanzionatoria rispetto alla disciplina civilistica, in quanto punisce le pratiche di concorrenza sleale – già vietate dall'ordinamento civile¹² – che hanno il *quid pluris* della violenza e della minaccia. In sostanza, vi è un rinvio alla disciplina del settore, ancorchè sia dubbio il parametro normativo di riferimento.

Secondo una ricostruzione, il rinvio è agli atti di concorrenza sleale descritti dall'art. 2598, comma 1 n. 3) c.c., nei confronti di altri soggetti operanti nello

¹⁰ R. GAROFOLI, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, Bari, Nel Diritto, 2017, 205.

¹¹ R. GAROFOLI, *Diritto penale, Parte generale*, XII ed., Roma, 2016, 904-907.

¹² M. SANTISE – F. ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche di Diritto Penale*, Giappichelli, 2017, 545 ss.

stesso settore; in tal caso, l'utilizzo di modalità violente e minatorie non sarebbero punibili *ex art. 513 bis*, anche laddove la finalità dell'agente si identifichi con quella di alterare l'equilibrio concorrenziale¹³. Pertanto, rientrano tra le condotte punibili il boicottaggio, lo storno dei dipendenti e il rifiuto di contrattare, non essendo punibili, invece, le condotte intimidatorie non rientranti tra quelle tipiche, pur avendo le medesime finalità di turbare il libero mercato.

Un diverso orientamento, d'altro canto, è maggiormente estensivo nell'interpretazione dell'art. 513 *bis*, non limitato negli stretti confini della disposizione del codice civile ma estesa fino a ricomprendere attività violente e minacciosa che mediante la loro caratteristiche di fatto configurano una concorrenza illecita, attraverso il controllo e il condizionamento delle attività commerciali altrui¹⁴. Pertanto, tale indirizzo interpretativo mira a tutelare il bene giuridico protetto dalla norma, nella sua massima potenzialità che tende – come già anticipato – oltre alla tutela della libera concorrenza anche alla libertà di autodeterminazione del soggetto nell'esercizio della sua attività; per cui è configurabile il reato *de quo* ogni qualvolta si verifichi un comportamento violento e minatorio idoneo ad impedire il libero svolgimento dell'attività commerciale e produttiva.

Tale lettura consente di collocare il reato in questione, non solo, al di fuori del contesto strettamente connesso alla criminalità organizzata, quand'anche in una prospettiva ampliativa del significato di atto di concorrenza, che ricomprende atti "atipici" ovvero al difuori dell'ambito di incidenza della disciplina civilistica; con il risultato di attribuire un significato omnicomprensivo nel senso di includere sia le condotte idonee ad eliminare l'attività della concorrenza, sia quelle volte ad impedire lo svolgimento dell'attività lecita.

4. L'approdo della giurisprudenza più recente.

Le ricostruzioni ermeneutiche prospettate, non sono state condivise dalla recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità che a causa dell'ambiguità del dettato normativo ha individuato una "terza via".

La Suprema Corte, invero, con la sentenza del 28 aprile 2020, n. 13178, nel ripercorrere il contrasto giurisprudenziale e le ricostruzioni ermeneutiche che ne sono conseguite, ha individuato un terzo orientamento innovativo rispetto a

¹³ Si veda sul punto, Cass. Pen., Sez. II, 8 novembre 2016, n. 53139.

¹⁴ In tal senso, Cass. Pen., Sez. VI, 5 maggio 2015, n. 24741, Iacopino, Rv. 265603

quelli tradizionali, ritenendoli entrambi non condivisibili per ragioni differenti. Invero, l'orientamento restrittivo è stato confutato, in quanto nel tentativo di conferire maggiore determinatezza al concetto di "atti di concorrenza", corre il rischio di frustare eccessivamente la capacità operativa della norma; mentre l'indirizzo estensivo, ampliando la nozione fino a ricomprendere tutte le condotte violente teleologicamente dirette all'alterazione del mercato, si allontana oltremodo dal dettato normativo, violando il principio di tassatività.

Per tali motivi, le Sezioni Unite hanno ritenuto più coerente con il sistema nazionale e sovranazionale, un terzo orientamento in grado di attribuire alla nozione di atti concorrenziali un significato maggiormente aderente al panorama normativo attuale, nonché assegnandogli "una rinnovata centralità"¹⁵.

Proprio le influenze di derivazione euro-unitarie¹⁶ e il mutato quadro normativo di riferimento, inserito in un contesto "multilivello" – così definito dalla Corte – hanno contribuito a fornire all'interprete ulteriori parametri, utili per comprendere le scelte di incriminazioni operate dal Legislatore, all'epoca dell'introduzione dell'art. 513 *bis*.

Ed invero, le scelte hanno inciso sulla portata del principio della libera concorrenza tutelato *ex art. 41 Cost.*, attribuendogli delle connotazioni nuove e sconosciute al Legislatore del tempo¹⁷, in quanto a seguito del processo di integrazione europea, il principio di libera concorrenza, espressione della libertà di iniziativa economica ha assunto una nuova veste, con l'obiettivo di garantire "un'economia sociale di mercato fortemente competitiva"¹⁸. Pertanto, nella libertà di concorrenza si è intravista una delle naturali espressioni della

¹⁵ Cass. Sez. Un., 28 aprile 2020, n. 13178.

¹⁶ Nel corso degli anni novanta, il processo di integrazione europea tra gli Stati membri e la crescente incisività delle norme di concorrenza stabilite dall'Unione europea, data la competenza esclusiva in materia *ex art. 3, par. 1, lett. b) TFUE*, unitamente alla scelta di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza (*ex artt. 119, par. 1 e 120 TFUE*, in relazione all'art. 3, par. 3, TUE)

¹⁷ Si veda la L. 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

¹⁸ In tal senso l'art. 3, par. 3, TFUE. A tal riguardo rilevano: a) art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul riconoscimento della libertà d'impresa; b) artt. 3, par. 3 e 21, par. 2 lett. e), TUE; c) gli artt. 3, par. 1, lett. b), 32 lett. c), 34 ss., 101-109, 119 par. 1, 120 TFUE, che dettano le norme sostanziali in materia di tutela della concorrenza; d) Protocollo n. 27 allegato ai Trattati, là dove si afferma che «il mercato interno ai sensi dell'art. 3 del Trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata».

libertà di iniziativa economica privata, che è stata poi formalmente recepita nell'ordinamento interno dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.¹⁹.

In questa prospettiva si è posta la giurisprudenza della Corte Costituzionale²⁰, che nell'attribuire un significato alla nozione di concorrenza, riflette la nuova dimensione – emersa in ambito europeo – del rapporto intercorrente tra la libertà dell'iniziativa economica privata e la tutela delle regole della concorrenza; sicchè, comprende sia misure legislative in senso proprio volte ad impedire i comportamenti e gli atti scorretti delle imprese che incidono negativamente sulla concorrenza e sia disposizioni di tipo promozionale che consentono di eliminare i vincoli tra imprese e favoriscono l'esplicazione della libera competizione tra esse (concorrenza nel mercato), e l'adozione di procedura concorsuali di garanzia, idonee ad un'apertura del mercato alla generalità degli operatori economici (concorrenza per il mercato)²¹.

Pertanto, la libertà di iniziativa economica esplica i suoi effetti ad ogni livello, in quanto può essere esercitata *erga omnes*, non solo nei confronti di tutti i privati che hanno la possibilità di competere e di confrontarsi nello stesso settore (rapporti tra imprenditori), altresì si esplica nei rapporti tra Stato e imprenditore e fino a ricomprendere le relazioni tra questi e i consumatori.

Orbene, questa impostazione ha come obiettivo la tutela del principio di eguaglianza nei rapporti economici, garantita mediante la repressione delle condotte sleali che creano situazioni di squilibrio che ledono non soltanto il mercato nazionale, ma anche e soprattutto l'imprenditore concorrente. Dunque, emerge, che l'esercizio della libertà dell'iniziativa economica deve svolgersi nel rispetto non solo delle disposizioni interne, ma altresì della normativa europea, attribuendo diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali.

Tuttavia, l'attribuzione di tale libertà non giustifica il ricorso illegittimo a pratiche "sleali" per raggiungere una quota di mercato più ampia, in quanto si violerebbe il principio espresso dall'art. 2598, terzo comma, c.c., che impone l'obbligo di comportarsi in conformità "ai principi della correttezza professionale". Per raggiungere il punto di equilibrio, è necessaria la predisposizione di modelli che impediscano situazioni di monopolio o quasi

¹⁹ Introdotta nell'ordinamento in seguito alla modifica operata dall'art. 3, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁰ V. *Ex plurimus* v. Corte Cost. sent. 16 aprile 2014 e 7 maggio 2014, n. 125; Corte Cost., sent. 17 novembre 2010, n. 325; Corte Cost., 23 novembre 2007, n. 401.

²¹ Si veda, Corte Cost, sent. 19 dicembre 2012, n. 291; Corte Cost., sent. 17 luglio 2012, n. 200.

monopolio, o addirittura comportamenti illeciti idonei a stravolgere il mercato. Invero, i canoni di correttezza professionale utilizzati non si esauriscono in quelli disciplinati dall'art. 2958 c.c., ma si riferiscono anche all'ulteriore parametro dell'idoneità dell'atto a recare un danno all'altrui attività imprenditoriale; con ciò ritenendo necessaria una capacità offensiva specifica, in quanto finalizzata a sottrarre uno spazio di mercato gestito dall'impresa concorrente. Ciononostante, il profilo di disvalore è da individuare nella peculiarità dei mezzi utilizzati per alterare la concorrenza, giacché il *discrimen* tra atti leciti e illeciti non è individuabile nel fine, che risulta essere il medesimo ovvero quello di affermare la propria azienda sul mercato, a discapito delle altre imprese concorrenti, ma nella natura dei mezzi utilizzati che sono rilevanti per qualificare un atto come espressione di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.²² Entro tale prospettiva, assumono rilevanza penale quei comportamenti posti in essere sia in forma attiva che impeditiva dell'altrui libertà, realizzati con modalità violente o minatorie sì da favorire o consentire una posizione di vantaggio in pregiudizio dell'imprenditore coartato o minacciato.

L'impostazione scelta dal Legislatore, sottolinea l'intima connessione che vi è tra l'esercizio della libera concorrenza, nei rapporti con altre imprese, e le modalità attuative rappresentate dall'utilizzo della violenza e della minaccia che determinano una compressione o addirittura una negazione della possibilità di autodeterminazione dell'altrui concorrente nell'espletamento di analoghe attività produttive. Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte ritiene che la violenza e la minaccia, nella loro dimensione oggettiva, assurgano ad elementi costitutivi della fattispecie, intorno ai quali ruota l'intera offensività dell'illecito in esame; ed invero, è proprio la peculiarità di mezzi adoperati ad attribuire rilevanza penale a tali condotte.

Pertanto, l'elemento materiale consiste nell'idoneità dei mezzi adoperati, accompagnati da coscienza e volontà di compiere un atto della concorrenza in grado di compromettere l'ordine giuridico e il mercato.

Sotto altro profilo, si pone il rapporto tra il reato *de quo* e l'affine fattispecie di estorsione. Si ritiene che i due reati possano concorrere tra loro, in quanto gli elementi tipici del reato di illecita concorrenza sono tali da impedire che vi sia un assorbimento nella fattispecie descritta dall'art. 629 c.p.. Ed invero, quest'ultima fattispecie offende un bene giuridico diverso dal reato di illecita

²² In tal senso, Cass. Sez. I, 7 luglio 1959, n. 2157.

concorrenza, poiché il reato di estorsione incide sul patrimonio del soggetto passivo, attraverso l'ottenimento di un ingiusto profitto con l'altrui danno, senza incidere sui meccanismi di funzionamento dell'attività economica²³. Pertanto, laddove ricorrano gli elementi di entrambe le fattispecie, vi sarà un concorso formale degli stessi, stante la diversa collocazione sistematica e la diversa funzione di tutela²⁴. Pertanto, i giudici di legittimità hanno enunciato un principio di diritto in base al quale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 *bis*, c.p., è necessario che gli atti di concorrenza posti in essere nello svolgimento di un'attività commerciale, industriale o produttiva, siano connotati da violenza o minaccia, devono essere idonei ad ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.

In conclusione, le condotte descritte devono riferirsi a soggetti che si trovano all'interno delle dinamiche concorrenziali e che operano, pertanto, nello stesso ambito di mercato di beni o servizi. Tuttavia, una siffatta delimitazione di soggetti attivi e passivi non va intesa in senso meramente formale, in quanto ciò che rileva è l'espletamento in concreto dell'attività commerciale, industriale o produttiva, prescindendo dai requisiti formali richiesti dalla figura civilistica dell'imprenditore.

Dunque, sembra che le Sezioni Unite abbiano considerato la disciplina civilistica solo uno tra i tanti elementi dell'articolato sistema normativo euro-unitario e interno a cui far ricorso ai fini di una corretta lettura dell'art. 513 *bis* c.p.

²³ Cfr. Cass. Sez II, 8 novembre 2016, n. 53139, Cotardo, Rv. 2686840

²⁴ Cfr. Cass. Sez. II, 24 ottobre 2013, n. 5793, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Cass. Sez. I, 31 marzo 2010, n. 24172, Viscolo, Rv. 247946